

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

SULLA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE E DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TITOLARE DI UN INCARICO DI EQ – ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2026

La presente Relazione tecnico-finanziaria è redatta ai sensi degli artt. 40 c. 3 sexies e 40-bis c. 1 del D. Lgs. 165/2001 e art. 8 c. 7 del CCNL 16.11.2022 ed in conformità alle indicazioni contenute nella circ. del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12.03.2013.

Essa ha il compito di individuare e quantificare i costi della contrattazione collettiva integrativa e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di programmazione economica.

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2026 è stato costituito, ai sensi dell'art. 79 del CCNL del 16 novembre 2022, con determinazione del Segretario generale n. 1280 del 22 settembre 2026 per un importo di € 3.979.553,70.

Con la determinazione n. 1457 del 23.11.2023 si è provveduto alla riduzione della parte stabile di tale Fondo a seguito dell'incremento delle risorse per le Elevate Qualificazioni, di cui all'art. 17 c. 6 CCNL 16.11.2022, come previsto dal CCI 2023-2025 sottoscritto il 02.11.2023 ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. u) del CCNL 16.12.2022.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili sono caratterizzate per la loro natura da certezza, stabilità e continuità e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il calcolo delle risorse stabili avviene tenendo conto delle fonti di finanziamento elencate dall'art. 79 c. 1 lettere a) risorse di cui all'art. 67, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21.05.201, b), c) e d), c. 1-bis del CCNL 16.11.2022 e dall'art. 58 c. 1 del CCNL 23.02.2026.

Risorse storiche consolidate

Descrizione voci di finanziamento	valori in euro
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 1. A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.	€ 4.093.917,00

(dettaglio sotto riportato)				
	Milano	Lodi	Monza	
CCNL 1.4.1999				
art. 14 - comma 4	5.054	870	0	
art. 15 comma 1 - lett. a) b) c) f)	2.362.229	86.586	0	
g) h) i) j) l)	98.477	2.792	0	
	102.867	6.672	0	
	15.494	1.549	0	
	58.196	2.625	0	
	53.456	0	0	
art. 15 comma 5 per effetti dotazioni organiche (solo ex Monza)			323.400	
CCNL 5.10.2001				
art. 4 comma 1	130.934	6.744	11.016	
art. 4 comma 2 - RIA + € 20.060 x 2017	352.846	9.351		
CCNL 22.1.2004				
art. 32 - comma 1	78.361	3.965		
art. 32 - comma 2	63.194	3.197		
art. 32 - comma 7	25.278			
CCNL 9.5.2006				
art. 4 - comma 4	58.554	3.481		
CCNL 11.4.2008				
art. 8 - comma 5	70.484	4.775		
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004	128.630	2.780		
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. ex CCIAA Milano € 626.722 ex CCIAA Lodi € 28.310 ex CCIAA Monza € 59.028 tot. € 714.060				-€ 714.060,00
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" (solo ex CCIAA Milano)				-€ 25.278,00
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO				€ 3.354.579,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Descrizione voci di finanziamento	valori in euro
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21.05.2018 L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 35.610,00
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21.05.2018 L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (per Nuovo Ente 2018 € 45.486 + € 8.092 - anno 2019 € 7.377).	€ 60.955,00
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 16.11.2022 Un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/01/2021	€ 32.955,00
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 16.11.2022 Di un importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	€ 98.210,45
Art. 79 c. 1-bis CCNL 16.11.2022 A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (1° aprile 2023) di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva alla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica B3. (Per il 2023 € 20.569,12 mesi aprile-dicembre e 13esima. Dal 2024 € 26.739,86.)	€ 26.739,86
Articolo 58, comma 1 CCNL 23.02.2026 A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL. (MS2021 non dir. € 11.974.169,00)	€ 16.763,84
TOTALE	€ 271.234,15

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (R.I.A.) (anno 2019 € 20.810, anno 2020 € 24.567, anno 2021 € 10.649,21, anno 2022 € 7.460,49, anno 2023 € 11.802,42, anno 2024 € 6.900,07, anno 2025 € 2.396,68, anno 2026 € 4.224,87)	€ 88.810,74
---	-------------

Altre voci

Art. 7 c. 4 lett. u) CCNL 16.11.2022 l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79	- € 40.000,00
Articolo 60, comma 2 CCNL 23.02.2026 Con la stessa decorrenza indicata al comma 1 (dal 2026), la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1.	- € 41.589,36
TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - anno 2026	€ 3.633.034,53

Sezione II – Risorse Variabili

Le risorse variabili sono caratterizzata da incertezza, eventualità e variabilità nel tempo e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate dall'art. 79 cc. 2 lettere a), b), c) e d) e 3 del CCNL 16.11.2022.

Risorse variabili

Art. 67 c. 3 lett. a) CCNL 21.05.2018 Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/14997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5.10.2001	€ 0,00
---	--------

[illegible]

11.974.169,00*0,22%= € 26.343,17 di cui € 21.843,87 personale non dir. ed € 4.499,30 EQ)	
Art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 16.11.2022 Eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999	€ 62.740,59
Art. 79 c. 3 CCNL 16.11.2022 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento dei cui all'art. 17, comma 6. ...omissis... (MS 2018 € 13.172.946,00*0,22% = € 28.980,48 di cui € 24.395,76 al Fondo non dir. e € 4.584,72 alle ex PO)	€ 24.395,76
Articolo 58, comma 1 CCNL 23.02.2026 A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL. Quota una tantum: - anno 2024 € 16.763,84 - anno 2025 € 16.763,84	€ 33.527,68
Articolo 58, comma 2 CCNL 23.02.2026 Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL. (MS2021 € 11.974.169,00*0,22%= € 26.343,17 di cui € 21.843,87 personale non dir. ed € 4.499,30 EQ) Quota una tantum anno 2025	€ 21.843,87

Infine, sono rese disponibili le risorse della parte fissa del Fondo non dirigenti 2025 non integralmente utilizzate nell'anno precedente, come segue:

Art. 59 c. 1 ultimo periodo CCNL 23.02.2026 Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI - anno 2026	€ 593.508,91

La Giunta, con delibera n. 61 del 25.05.2026, ha autorizzato, valutate le condizioni legittimanti e le capacità di bilancio le sopraindicate integrazioni.

TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI – anno 2026	€ 4.226.543,44
---	-----------------------

Legge 147 del 2013 art. 1 comma 456 - Decurtazioni permanenti (ex CCIAA Milano € 224.095, ex CCIAA Monza Brianza € 2.076)	-€ 226.171,00
--	---------------

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - anno 2026	€ 4.000.372,44
--	-----------------------

Sezione III – Eventuali decurtazioni del Fondo

Ai sensi dell'art. 1, comma 456, della L. 147/2013, anche al Fondo delle Risorse Decentrate 2026 verrà applicata la decurtazione permanente di € 226.171,00, così come indicato dalla Circolare della Ragioneria dello Stato n. 20/2015.

L'ulteriore riduzione del Fondo per € 20.818,74 avviene sulla base di quanto stabilito dall'art. 23 c. 2 D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017.

Le decurtazioni complessive ammontano ad € 246.989,74.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	valori in euro
TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	€ 3.633.034,53
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 593.508,91
Decurtazioni	€ 246.989,74
Totale delle somme sottoposte a certificazione	€ 3.979.553,70

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste di utilizzo del fondo risorse decentrate la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolata e/o storica sono le seguenti:

Descrizione	valori in euro
Progressioni economiche orizzontali storiche comprese le differenze stipendiali B3-B1 e D3-D1	€ 1.406.172,05
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.2004 e art. 60 c. 2 CCNL 23.02.2026	€ 142.327,75
Indennità VIII q.f. art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995	€ 774,69
Produttività derivante dal Piano di Razionalizzazione art. 16 c. 5 del D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011	€ 144.400,07
TOTALE	€ 1.693.674,56

Conseguentemente, nel rispetto della procedura individuata dall'art. 59 del CCNL 23.02.2026, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono determinate decurtando dall'ammontare complessivo del Fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal personale e le differenze stipendiali B3-B1 e D3-D1, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.01.2004 e art. 60 c. 2 del CCNL 23.02.2026, l'indennità VIII q.f. e l'importo destinato alla produttività proveniente dai risparmi del Piano di Razionalizzazione 2025).

TOTALE GENERALE FONDO ANNO 2026	a	€ 4.000.372,44
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (dall'1 al 15)	b	€ 724.386,06
Fondo 2026 al netto delle voci escluse	c = a - b	€ 3.275.986,38
Limite consistente Fondo 2016	d	€ 3.336.757,00
Differenza tra Fondo 2016 c.d. "tetto" ex art. 23 D. Lgs. 75/2017 e Fondo 2025 al netto delle voci escluse (€ 3.275.986,38 + € 40.000,00 + € 41.589,36 - € 3.336.757,00)	e = d - c	- € 20.818,74
Fondo 2026 al netto delle voci escluse (supera limite Fondo 2016)	c	€ 3.275.986,38
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (dall'1 al 15)	b	€ 724.386,06
TOTALE FONDO 2026	f = c + b - e	€ 3.979.553,70

Le somme che non concorrono alla costituzione del limite 2016 sono relative a

Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21.05.2018	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (1)	€ 35.610,00
Art. 67 c. 2, lett. b) CCNL 21.05.2018	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (2) (anno 2018 € 45.486 + € 8.092 - anno 2019 € 7.377).	€ 60.955,00
Art. 79 c. 1, lett. b) CCNL 16.11.2022	b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/01/2021 (3)	€ 32.955,00
Art. 79 c. 1, lett. d) CCNL 16.11.2022	d) di un importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; (4)	€ 98.210,45
Art. 79 c. 1-bis CCNL 16.11.2022	A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (1° aprile 2023) di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva alla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica B3. (Per il 2023 € 20.569,12 aprile-dicembre. Dal 2024 € 26.739,86) (5)	€ 26.739,86
Art. 58 c. 1 CCNL 23.02.2026	A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL. (MS2021 non dir. € 11.974.169,00) (6)	€ 16.763,84
Art. 67 c. 3 lett. a) CCNL 21.05.2018	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001; (7)	€ 0,00
Art. 67 c. 3 lett. b) CCNL 21.05.2018	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; (Piani di razionalizzazione della spesa) (8)	€ 288.800,14
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 21.05.2018	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; (9)	€ 0,00
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 16.11.2022 e art. 58 c. 2 CCNL 23.02.2026	art. 79 c. 2 lett. c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 219/2016; art. 58 c. 2 Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL. (MS2021 € 11.974.169,00*0,22%= € 26.343,17 di cui € 21.843,87 personale non dir. ed € 4.499,30 EQ) (10)	€ 21.843,87
Art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 16.11.2022	d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999; (11)	€ 62.740,59
Art. 79 cc. 3 e 5 CCNL 16.11.2022	3) in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura	€ 24.395,76

	complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento dei cui all'art. 17, comma 6. ...omissis... (MS 2018 € 13.172.946,00*0,22% = € 28.980,48 di cui € 24.395,76 al Fondo non dir. e € 4.584,72 alle ex PO); 5) Le quote...omissis... e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. ...omissis... (12)	
Art. 59 c. 1 ultimo periodo CCNL 23.02.2026	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. (13)	€ 0,00
Art. 58, c. 1 CCNL 23.02.2026	A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL. (14) Quota una tantum: - anno 2024 € 16.763,84 - anno 2025 € 16.763,84	€ 33.527,68
Art. 58, c. 2 CCNL 23.02.2026	Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL. (MS2021 € 11.974.169,00*0,22%= € 26.343,17 di cui € 21.843,87 personale non dir. ed € 4.499,30 EQ) Quota una tantum anno 2025 (15)	€ 21.843,87
	Totale	€ 724.386,06

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

La tabella sarà compilata nel momento in cui sarà sottoscritto il contratto collettivo integrativo in merito alle modalità di utilizzo del Fondo.

Sezione III – Eventuali destinazioni ancora da regolare

Deve ancora essere regolarizzata la somma di € 2.285.879,14 per le seguenti destinazioni:

Descrizione	valori in euro
Progressioni economiche all'interno delle aree art. 14 CCNL 23.02.2026	€ 84.200,00
Compensi produttività	€ 1.998.125,21
Indennità specifiche responsabilità art. 84 CCNL 16.11.2022 ex 70-quinquies CCNL 21.05.2018	€ 33.153,86
Indennità condizioni di lavoro art. 84-bis CCNL 16.11.2022	€ 26.000,00
Risparmi derivanti dal Piano di Razionalizzazione anno 2025	€ 144.400,07
TOTALE	€ 2.285.879,14

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	valori in euro
Somme non regolate dal contratto	€ 1.693.674,56
Somme regolate dal contratto	€..... 0,00
Destinazioni ancora da regolare	€ 2.285.879,14
TOTALI	€ 3.979.553,70

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Le risorse stabili ammontano a € 3.406.863,53 (€ 3.633.034,53 - € 226.171,00) e le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità VIII q.f. e differenze stipendiali) ammontano a € 1.549.274,29; pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

- b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D. Lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

- c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

La Camera di Commercio ha adottato i criteri generali stabiliti nell'art. 14 del CCNL 23.02.2026.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Risorse stabili*	€ 3.651.238,50	€ 3.653.635,18	3.633.034,53
Risorse variabili	€ 397.746,04	€ 620.047,25	593.508,91
Totale	€ 4.048.984,54	€ 4.273.682,43	4.226.543,44
Decurtazione permanente ex art. 1, comma 456, L. 147/2013	€ 226.171,00	€ 226.171,00	€ 226.171,00

Decurtazione ex art. 23 c. 2 D. Lgs. 75 del 25.05.2017 applicata al limite consistenza Fondo 2016	€ 16.907,92	€ 17.066,53	€ 20.818,74
Totale	€ 3.805.905,62	€ 4.030.444,90	3.979.553,70

* al netto delle risorse pari ad € 739.338 + € 40,000 (dal 2023) destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle ex posizioni organizzative ora Elevate Qualificazioni ed € 41589,36 (dal 2026) relativa alle quote dell'indennità di comparto conglobate nello stipendio tabellare.

Il trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di EQ – Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) pari a € 779.338,00 a carico del Bilancio (art. 16 c. 6 del CCNL 23.02.2026) è stato integrato di un importo pari a € 4.584,72, ai sensi dell'art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022 e dell'importo pari a € 4.499,30, ai sensi dell'art. 58 c. 2 del CCNL 23.02.2026, per gli anni 2025 e 2026, per un totale complessivo 2026 pari a € 792.921,32:

Voci	Fondo 2026
Risorse ex PO a Bilancio	€ 739.338,00
Incremento art. 7 c. 4 lett. u) del CCNL 16.11.2022 ora art. 7 lett. u) del CCNL 23.02.2026(dal 2023)	€ 40.000,00
Totale risorse fisse EQ anno 2026	€ 779.338,00
Incremento art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022 *	€ 4.584,72
Incremento art. 58 c. 2 del CCNL 23.02.2026*	€ 4.499,30
Incremento art. 58 c. 2 del CCNL 23.02.2026. Quota una tantum anno 2025*	€ 4.499,30
Totale risorse Elevate Qualificazioni anno 2026	€ 792.921,32
Limite consistenza Fondo 2016	€ 739.338,00
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite *	€ 13.583,32
Differenza tra Limite 2016 c.d. "tetto" ex art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017 e Risorse EQ 2026 al netto delle voci escluse (€ 779.338,00 - € 40.000,00 - € 739.338,00)	€ 0,00
TOTALE RISORSE ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2026	€ 792.921,32

* importi di cui all'art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022 (€ 4.584,72) e art. 58. C2 del CCNL 23.02.2026 ai quali non si applicano il limite art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 come previsto dal c. 6 dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e dallo stesso c. 2 dell'art. 58 del CCNL 23.02.2026.

Le risorse per il Trattamento accessorio per il personale EQ risultano integralmente coperte dalle disponibilità appostate nel preventivo economico 2026 alla voce "Oneri per il personale" conto n. 5000000010.

Inoltre, il limite complessivo delle risorse del personale non dirigenziale e delle EQ sottoposte al tetto, di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 come rimodulato con det. N. 251 del 19.03.2020, pari a € 4.076.095,00 (€ 3.336.757,00 + € 739.338,00), è stato rispettato.

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali del bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali del bilancio

Tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate e del Trattamento accessorio del personale titolare di un incarico EQ – Elevate Qualificazioni sono imputate ad uno specifico impegno di spesa annuo, assunto con i provvedimenti amministrativi di costituzione dei medesimi Fondi, quindi, la verifica tra sistema contabile e dati dei Fondi è costante.

Il Bilancio Preventivo per l'anno 2026 è stato adottato con delibera del Consiglio camerale n. 12 del 18 dicembre 2025 e aggiornato con delibera di Consiglio camerale n. 4 del 27 aprile 2026.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno 2016 risulta rispettato

Vedi quanto sopra riportato.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

I totali dei Fondi come determinati dall'Amministrazione con determinazione n. 1280 del 22 settembre 2026 sono impegnati alla voce di onere "Oneri del personale" del bilancio 2026.

Area Personale Organizzazione e Sportelli
Il Dirigente
f.to Laura Blasio

Milano, 28 settembre 2026